



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 72 DEL 01-07-2014

Oggetto: A.U.A. GESTIONE RIFIUTI. - DPR 13/3/2013, n.59 - Rinnovo autor. n.1166 del 15/7/2009, per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto depurativo com. di Mesagne.- D.Lgs n.99/92 e L.R. n.29/95.Ditta Castiglia srl



Città di Mesagne

Servizio Attività Politiche Economiche
Ufficio Commercio

Il presente estratto del Provvedimento Dirigenziale di Autorizzazione emesso dalla Provincia di Brindisi è ALLEGATO ALL'AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE n. 01 del 22.07.2014 rilasciata dal COMUNE DI MESAGNE (BR)

22 LUG 2014



L. RESPONSABILE DEL SERVIZIO
(Dott.ssa Lucia BALDASSARRE)



PROVINCIA DI BRINDISI
Servizio Ambiente ed Ecologia

ESTRATTO DEL PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE DI AUTORIZZAZIONE

n. 72 DEL 01-07-2014

Oggetto: A.U.A. GESTIONE RIFIUTI. - DPR 13/3/2013, n.59 - Rinnovo autor. n.1166 del 15/7/2009, per l'utilizzazione in agricoltura dei fanghi di depurazione provenienti dall'impianto depurativo com. di Mesagne.- D.Lgs n.99/92 e L.R. n.29/95.Ditta Castiglia srl

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AMBIENTE ED ECOLOGIA

Vista:

- ❖ l'istanza acquisita dal SUAP del Comune di Mesagne con prot. N. 6737 del 17.03.2014 con la quale il Sig. Cesare Tinelli, in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della Società Castiglia srl, con sede legale in Massafra S.S. 7 Appia, km. 636, chiede ai sensi del DPR n. 59 del 13/03/2013, art. 3 comma 3, l'autorizzazione per l'utilizzazione in agricoltura, dei fanghi prodotti presso l'impianto di trattamento acque reflue urbane rivenienti dalla pubblica fognatura del Comune di Mesagne;
- ❖ la nota del 28/03/2014, acquisita da questo Servizio con prot. N. 19644, con la quale il SUAP del Comune di Mesagne, ha trasmesso la richiesta di Autorizzazione Unica Ambientale (di seguito denominata semplicemente A.U.A.) di cui al punto precedente, della società Castiglia srl, corredata di allegati;
- ❖ l'autorizzazione per l'utilizzazione dei fanghi in agricoltura prodotti presso l'impianto di trattamento acque reflue urbane rivenienti dalla pubblica fognatura del Comune di Mesagne, affidato in gestione dall'AQP S.p.A. alla Soc. PURA S.r.l., rilasciata alla ditta Castiglia srl con provvedimento n. 1162 del 14.07.2009 della Provincia di Brindisi in relazione al contratto con il quale il gestore dell'impianto ha affidato alla ditta Castiglia tale attività di utilizzazione dei fanghi;

Visto:

- ❖ il Decreto Legislativo 27 Gennaio 1992 n. 99, recante Norme di <<Attuazione della direttiva 86/278/CEE concernente la protezione dell'ambiente, in particolare del suolo, nell'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura>>;
- ❖ la Legge Regionale 28 Aprile 1995 n. 29 con la quale sono state emanate disposizioni per l'<<Esercizio delle funzioni amministrative in materia di utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura attraverso le Amministrazioni Provinciali>>;
- ❖ che con la predetta L.R. n. 29/95 all'art. 1, sono state delegate alle Province, per il territorio di rispettiva competenza, le funzioni di cui al comma 1, punto 1° dell'art. 6 del D.L.vo 99/92, relativamente al rilascio delle autorizzazioni per l'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura;
- ❖ che ai sensi dell'art. 7 del D.L.vo 99/92, sono demandate alle Province le competenze in materia di controllo sulle attività di raccolta, trasporto, stoccaggio e condizionamento dei fanghi, nonché delle attività di utilizzazione dei fanghi;
- ❖ il DPR 13 marzo 2013, n.59 recante "*Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n.5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n.35*";

- ❖ l'art. 2 comma 1 lettera b) del D.P.R. 59/2013, che individua la Provincia quale autorità competente al rilascio dell'A.U.A. per l'autorizzazione all'utilizzo in agricoltura, dei fanghi derivanti dal processo di depurazione e che tale autorizzazione confluisce nel provvedimento conclusivo del procedimento adottato dallo sportello unico delle attività produttive del Comune di appartenenza.
- ❖ gli artt. 9 del D.L.vo 99/92 e 3 della L.R. n. 29/95 che prescrivono ai soggetti autorizzati l'obbligo di notificare alla Provincia ed al Comune di competenza, con almeno 10 giorni di anticipo l'inizio delle operazioni di utilizzazione dei fanghi e devono allegare:
 - a) gli estremi dell'impianto di provenienza dei fanghi;
 - b) i dati analitici dei fanghi per i parametri indicati all'allegato I B del D.L.vo 99/92 e art. 3 della L.R. n. 29/95. La certificazione analitica dovrà essere prodotta da Laboratorio Pubblico;
 - c) l'identificazione, sui mappali catastali della superficie dei terreni sui quali si intende applicare i fanghi;
 - d) i dati analitici dei terreni, per i parametri indicati all'allegato II A D.L.vo 99/92;
 - e) le colture in atto e quelle previste;
 - f) le date previste per l'utilizzazione dei fanghi, che non devono superare un periodo di 30 (trenta) giorni, salvo il verificarsi di eventi atmosferici avversi;
 - g) il consenso allo spandimento da parte di chi ha il diritto di esercitare attività agricola sui terreni sui quali si intendono utilizzare i fanghi;
 - h) il titolo di disponibilità dei terreni, ovvero la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, resa nelle forme di legge;
- ❖ l'art.2 della L.R. n. 29/95 con il quale è stato disposto, che a seguito della notifica delle informazioni di cui al punto 3 dell'art.9 del D.L.vo 99/92, le Province possono prescrivere particolari condizioni relative all'utilizzazione dei fanghi in relazione alle caratteristiche dei terreni (permeabilità, pendenza), agli eventi meteorologici, alle caratteristiche fisiche dei fanghi e che tali prescrizioni possono essere disposte con provvedimento del Dirigente del Servizio Ambiente;
- ❖ la legge n.241 del 07/08/1990 recante *"nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi"*
- ❖ il Regolamento Provinciale per la Disciplina del Rilascio delle autorizzazioni e dei controlli in materia ambientale nonché il Regolamento per il funzionamento degli Uffici e dei Servizi provinciali;

Preso atto, di quanto riportato nella documentazione prodotta in allegato all'istanza di autorizzazione da parte del gestore dell'impianto, dalla quale si rileva che:

- l'impianto di depurazione è del tipo a fanghi attivi, con sedimentazione primaria, secondaria, e trattamenti finali di disinfezione, mentre la linea fanghi è costituita da digestione anaerobica e disidratazione meccanica, come descritto nella relazione tecnica allegata all'istanza ed agli atti di questo Servizio;

Ritenuto, sulla base di quanto sopra riportato:

- ❖ di poter autorizzare la società CASTIGLIA srl all'utilizzazione in agricoltura, dei fanghi prodotti presso l'impianto di trattamento acque reflue urbane rivenienti dalla pubblica fognatura del Comune di Mesagne;

Visto:

- ❖ l'art. 107 del D.Lgs. 267/2000 con il quale sono stati attribuiti ai Dirigenti le funzioni e responsabilità in materia di provvedimenti di autorizzazioni il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni anche di natura discrezionale;
- ❖ il Decreto del Commissario Prefettizio n. 1 del 31/10/2012 con il quale sono state affidate, al Dott. Pasquale Epifani, le funzioni dirigenziali del Servizio Ambiente ed Ecologia.
- ❖ il Regolamento sul Sistema dei Controlli interni, approvato con Delibera del Commissario Straordinario n. 4 del 08/03/2013;

Accertata la propria competenza ai sensi e per gli effetti della vigente normativa legislativa e regolamentare in materia;

Considerata la premessa, parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

A U T O R I Z Z A

la Ditta CASTIGLIA S.r.l. con sede legale in Massafra (TA), alla S.S. 7 Appia, Km. 636 all'utilizzazione in agricoltura, dei fanghi prodotti presso l'impianto di trattamento di acque reflue della pubblica fognatura a servizio dell'abitato del Comune di Mesagne, per il periodo di vigenza del contratto tra la PURA S.r.l. e la stessa Ditta, di affidamento del servizio di "classificazione, movimentazione, raccolta, prelievo, trasporto e smaltimento finale dei fanghi, grigliati, sabbie ed ogni altro materiale, provenienti dagli impianti di depurazione gestiti dalla Società PURA S.r.l.";

Da atto, sulla base della documentazione prodotta, che l'impianto di depurazione delle acque reflue della pubblica fognatura del Comune di Mesagne è stato affidato in gestione dall'AQP S.p.A. alla Società PURA S.r.l.;

La presente autorizzazione ha la durata di *anni 15 (quindici)* a decorrere dalla data di rilascio del provvedimento finale da parte del S.U.A.P. del Comune di Mesagne, fermo restando l'obbligo dell'interessato di segnalare tempestivamente all'Autorità competente (Provincia di Brindisi) per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, le eventuali modifiche riguardanti la tipologia, la quantità e le caratteristiche dei fanghi di depurazione, nonché i terreni destinati all'utilizzazione agronomica. Ai fini del rinnovo il titolare, almeno sei mesi prima della scadenza, dovrà inviare all'Autorità competente (Provincia di Brindisi), tramite il SUAP, un'istanza corredata dalla documentazione aggiornata di cui all'art. 4 comma 1 del DPR 13 marzo 2013, n.59. L'esercizio dell'attività di che trattasi, potrà provvisoriamente continuare sulla base della presente autorizzazione, nelle more dell'adozione del provvedimento di rinnovo, a condizione che l'istanza di rinnovo venga presentata nei termini di cui al comma 1 dell'art. 5 del DPR 07/03/2013, n.59.

Stabilisce che l'attività di utilizzazione in agricoltura, dei fanghi prodotti presso l'impianto di trattamento di acque reflue della pubblica fognatura, dovrà avvenire, alle seguenti condizioni e prescrizioni:

1. i fanghi dovranno essere sottoposti a preventivo trattamento con sistema di disidratazione meccanica;
2. rispettare le disposizioni di cui al D.L.vo n. 99/1992 e Legge Regionale n. 29/1995 ed in particolare le prescrizioni relative all'utilizzazione dei fanghi in agricoltura contenute nelle stesse normative;
3. comunicare annualmente alla Provincia di Brindisi, Servizio Ambiente, entro il 28 febbraio dell'anno successivo all'utilizzazione dei fanghi di depurazione in agricoltura, tutti i dati dei quantitativi smaltiti, ettari interessati dallo spandimento, nonché i dati riguardanti la caratterizzazione chimica dei fanghi e dei terreni ed il loro contenuto in metalli pesanti;
4. si stabilisce che per la distribuzione dei predetti fanghi sul terreno è consentito l'impiego di autocassonati, carri spandiletame e pala meccanica;
5. si stabilisce che, in caso di avaria dell'impianto di disidratazione meccanica è consentito il trattamento dei fanghi a mezzo dei letti di essiccamento, mentre la distribuzione sui terreni potrà essere effettuata con l'impiego di autospurghi. Di tanto dovrà essere data immediata comunicazione a questa Provincia ed ai soggetti di cui al comma 1/b dell'art. 9 del D.L.vo n. 99/92. Analoga comunicazione dovrà essere trasmessa al ripristino della funzionalità dell'impianto di disidratazione meccanica. Nel caso di utilizzo degli autospurghi, alla distribuzione dei fanghi deve comunque seguire l'interramento degli stessi con idonee attrezzature;
6. si stabilisce che le operazioni di utilizzazione dei fanghi in agricoltura devono essere effettuate in un periodo di tempo non superiore a 30 (trenta) giorni, dalla data di notifica di cui al punto 3 dell'art. 9 del D. Lgs. N. 99/92, salvo il verificarsi di eventi atmosferici avversi tali da non permettere le predette operazioni;
7. si stabilisce che la ditta è altresì obbligata a comunicare alla Provincia di Brindisi tutte le modificazioni che dovessero intervenire in relazione alle indicazioni contenute nelle premesse del presente provvedimento, pena la revoca dell'autorizzazione;
8. si stabilisce inoltre che, in sede di comunicazione dell'inizio delle operazioni di utilizzo dei fanghi in agricoltura, dovrà essere presentata la documentazione di cui all'art. 9 del D.Lgs. n. 99/92 e dell'art. 3 della L.R. n. 29/95 richiamata in premessa. In particolare, la certificazione analitica relativa alle caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche dei fanghi da utilizzare dovrà essere prodotta dal Dipartimento Provinciale di Brindisi dell'ARPA Puglia, ovvero, in caso di dichiarato impedimento di quest'ultimo, la certificazione di che trattasi potrà essere prodotta da altro laboratorio pubblico;
9. dovranno essere fornite le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali ha origine la produzione dei fanghi e l'utilizzazione agronomica degli stessi agli organi di controllo;
10. copia del provvedimento autorizzativo, dovrà essere conservata presso l'impianto depurativo di Mesagne e presso la sede legale della ditta Castiglia srl;
11. dovrà essere comunicata, per il tramite del SUAP del Comune di Mesagne, al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi ogni variazione intervenuta relativa ai presupposti e alle condizioni in base alle quali è stata rilasciata l'autorizzazione unica ambientale (AUA);
12. dovrà essere presentata una domanda di autorizzazione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 4 del DPR 7 marzo 2013, n.59, allorquando la ditta intende effettuare modifiche sostanziali.
13. Sono fatte salve tutte le eventuali autorizzazioni di competenza di altri Enti.

- Il presente provvedimento ha efficacia in vigenza delle autorizzazioni rilasciate dagli enti competenti per l'esercizio e le attività della ditta, nonché del contratto di affidamento regolante i rapporti tra la Pura Depurazione S.r.l. e la Castiglia S.r.l.

Dispone:

- ❖ che la presente autorizzazione si intende accordata con salvezza dei diritti di terzi e sotto l'osservanza di tutte le disposizioni vigenti in materia di tutela ambientale, in conseguenza i titolari dell'autorizzazione vengono ad assumere la piena ed esclusiva responsabilità, per quanto riguarda i diritti di terzi.
- ❖ che la mancata osservanza delle disposizioni di cui alla presente A.U.A. e di ogni altra norma di legge e regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'applicazione delle procedure e delle sanzioni previste dal D.L.vo 99/92 e dalla L.R. n. 29/95.

Sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni di competenza di altri Enti derivanti dalla legislazione vigente nonché i diritti dei terzi ai sensi dell'art. 844 del Codice Civile;

Si attesta che il presente atto, così come sopra formulato, non contiene dati e riferimenti che possano determinare censure per violazione delle norme sulla privacy di cui al D.Lgs. n. 196/2003;

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito web della Provincia di Brindisi;

Il presente provvedimento viene trasmesso:

- al S.U.A.P. del Comune di Mesagne per l'adozione del provvedimento conclusivo del procedimento di cui all'art. 2 comma 1 lettere a) e b. del DPR n.59 del 13/03/2013.

Il S.U.A.P. del Comune di Mesagne, oltre che agli Enti e/o Organi di controllo che riterrà opportuno, dovrà notificare il provvedimento definitivo:

- al Servizio Ambiente ed Ecologia della Provincia di Brindisi - servizio.ambiente@pec.provincia.brindisi.it
- alla ditta CASTIGLIA s.r.l. con sede legale S.S. 7 Appia, Km. 636, 74016 MASSAFRA (TA);
- al Comandante della Polizia Provinciale per i controlli di competenza - provincia@pec.provincia.brindisi.it
- alla Pura Depurazione s.r.l. con sede legale in Viale V.E. Orlando, s.n. - 70123 BARI.;
- alla REGIONE PUGLIA Assessorato ai Lavori Pubblici -Ufficio Tutela delle Acque e Difesa del Suolo;
- all'ARPA Puglia - Dipartimento Provinciale di Brindisi - Via Galanti, 16 - 72100 BRINDISI;

Avverso il presente provvedimento è ammesso entro 60 giorni dalla pubblicazione dello stesso ricorso al TAR Puglia ovvero entro 120 giorni, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica.

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Pasquale Epifani

Il sottoscritto Responsabile del procedimento, dichiara che in merito alla relativa istruttoria della pratica non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento.

Brindisi, 19/06/2014

F.TO Per. Agr. Pietro Tafuro

Il sottoscritto, Dirigente competente ad adottare l'atto, dichiara che in merito al relativo procedimento non sussistono elementi, situazioni e circostanze tali da giustificare e necessitare, ai sensi e per gli effetti delle norme vigenti in materia, l'astensione dal procedimento e dall'adozione del presente atto.

Brindisi, 19/06/2014

IL DIRIGENTE

F.TO Dott. Pasquale Epifani